



Comune di Miglionico

Provincia di Matera



AREA TECNICO MANUTENTIVA

Via Dante n. 12 - 75010 Miglionico (MT) tel. 0835 - 559005 - Codice Fiscale 80002950774
www.comune.miglionico.mt.it; pec: comune.miglionico@cert.ruparbasilicata.it; e-mail: resp.areatecnica@comune.miglionico.mt.it

Ordinanza n. 64 del 22.10.2024

Avviso ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni situati lungo le Strade Comunali, relativo alla regimazione delle acque di scolo dei terreni e degli accessi situati lungo le stesse.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA

ACCERTATO che, durante le precipitazioni meteorologiche, si verificano fenomeni meteorologici estremi anche con sversamento di terreno di varia natura proveniente dai campi e dagli accessi posti in adiacenza delle Strade Comunali, le cui sedi sono ricoperte di fango e melma, con conseguenti criticità che si ripercuotono sulla viabilità;

CONSIDERATO che tali situazioni costituiscono fonte di rischio per i fruitori delle infrastrutture stradali, in quanto vi è difficoltà nel provvedere tempestivamente alla rimozione del pericolo, stante l'estensione della rete stradale e l'insidia costituita dalla presenza del materiale;

RILEVATO che i citati fenomeni sono in massima parte causati dall'omessa o dall'inadeguata regimentazione delle acque di scolo, nonché dalla scorretta esecuzione di lavori di aratura dei campi, che sono spesso estesi sino ai margini delle strade e talvolta intralciano il regolare flusso dei corsi d'acqua, circostanze che, in caso di piogge improvvise e consistenti, provocano lo sversamento incontrollabile ed estremamente rapido di materiale solido sulla sede stradale;

ACCERTATO che la stessa conduzione dei terreni, ove si adottino le "buone pratiche agricole" classificate da norme comunitarie, è costituita da azioni idonee a salvaguardare l'erosione e il dilavamento del suolo, nonché da operazioni - da effettuare soprattutto durante l'aratura e la semina per garantire la regimentazione delle acque, la cui carenza può generare danni e configurare il c.d. "pericolo di disastro";

DATO ATTO che la normativa in materia idraulica e lo stesso Codice della Strada (di cui agli artt.15, 29, 31, 32 e 33 del D.Lgs. n.285/1992), obbligano i proprietari, gli affittuari, i conduttori e i detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, frontisti alla rete viaria, a mantenere la stabilità idrogeologica e l'efficienza idraulica dei propri terreni;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 5 comma 3° e l'art. 6 comma 4°, nonché l'art.6 comma 4 lettera b) del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di attuazione DPR n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

- ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti in adiacenza e a monte di strade comunali aperte al traffico, di procedere agli interventi di manutenzione o ripristino di fossati, scoli, fossette e collettori costituenti il reticolo idraulico secondario minore, mediante rimozione di detriti o materiali, compresa la vegetazione infestante, con ripristino della sezione idraulica originaria, all'adeguamento delle pendenze ed alla rimozione di intralci al naturale deflusso delle acque, ribadendo l'assoluto divieto di scaricare le acque provenienti dai campi sulle strade comunali;

- ai conduttori di seminativi posti in adiacenza e a monte di strade comunali aperte al traffico, di realizzare due solchi acqua, l'uno parallelo al ciglio stradale alla distanza di 1,50 metri dalla scarpata o dalla zanella (fosso di guardia), nonché ogni intervento necessario finalizzato ad evitare lo scarico di materiale sulla sede stradale. Qualora dall'inadempienza delle suesposte disposizioni derivi pericolo alla pubblica sicurezza e incolumità, ovvero in caso di inadempienza a seguito di diffida, si procede all'esecuzione d'ufficio anche senza preavviso, con spese a carico dell'inadempiente;
- ai medesimi soggetti di cui al precedente punto, di effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia inerbita di rispetto, nei pressi della strada comunale, larga almeno 1,5 metri;
- ai titolari di accessi posti a monte delle strade comunali aperte al traffico con uscita diretta sulle stesse, la sistemazione idraulica dei percorsi d'immissione mediante la realizzazione di canalette trasversali, al fine di evitare l'afflusso di acqua e il trasporto di detriti.

COMUNICA

- Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, salvo che il fatto non costituisca reato;
- in caso di danni al demanio stradale causati dall'inottemperanza alla presente Ordinanza, le spese di riparazione e ripristino dei luoghi sono addebitate agli inadempienti, che rispondono altresì anche penalmente in caso di danni a persone o a cose.

Gli agenti della Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine presenti sul territorio sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza, contro la quale è ammesso il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n.285/92 entro sessanta giorni, con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R. n.495/92, nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dell'art.2 della Legge n.1034/71.

La presente Ordinanza è affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per trenta giorni, nonché trasmessa, alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine provinciali per l'attuazione ed il controllo, alle associazioni di categoria del settore agricolo per darne massima diffusione, alla Prefettura di Matera, al Sindaco ed al Segretario Generale di questo Ente per opportuna conoscenza.

Dalla Residenza Municipale li 22 Ottobre 2024

Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
(Ing. Vito BURDO)

